

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 28 MARZO 2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 150 del 23/03/2017 – Proposta al Consiglio: “Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2017 – Conferma dell’aliquota vigente e modifica delle soglie di esenzioni vigenti”.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 14:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo San Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- **letto** il parere del dirigente proponente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in termini di “favorevole”;
- **letto** il parere di Regolarità contabile del Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in termini di “favorevole”;
- **letto** le osservazioni del Segretario Generale sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;
- **visto** il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;
- **vista** la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 69 del 20 marzo 2000, con la quale è stata disposta l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2000;
- **preso atto** della Deliberazione del Consiglio comunale, n. 17 del 21 giugno 2012, con la quale è stata disposta modifica dell'aliquota comunale all'addizionale all'Irpef ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs., n. 23 del 14/3/2011, del Decreto Legge del 13/08/2011 n. 138, art. 1, comma 11, con i quali si è provveduto a determinare, nel rispetto della salvaguardia dei criteri di progressività aliquote Irpef differenziate per scaglioni di redditi già previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

persone fisiche dalla legge statale determinando anche l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;

- **che**, con la Deliberazione Consiglio Comunale, n. 43 del 16/09/2013, è stata disposta la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2013 nella misura dello 0,80% determinando, altresì, l'esenzione per i redditi fino a € 18.000,00, senza più tener conto della ipotesi di progressività dell'aliquota medesima, da applicarsi su scaglioni di redditi diversificati e almeno coincidenti con quelli stabiliti da leggi statali per l'applicazione dell'imposta sulle persone fisiche;


- **visto** l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, (Legge Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488 (Legge Finanziaria 2002), "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ... è stato stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione";

- **considerato** che il Comune di Napoli con Deliberazione Consiglio comunale, n. 58 del 30/11/2012, ha deliberato di aderire al Piano di Riequilibrio Economico Finanziario e Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter, e 243 quater del D.Lgs., n. 267/2000, (T.U.E.L.), richiamati con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012; di conseguenza tutti questi articoli sono stati successivamente modificati dal D.L. 174/2013, convertito in Legge n. 213/2012, comma 8, lettera a) prescrivendo che: "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutta la durata del Piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga alle eventuali limitazioni disposte dalle vigenti norme";

- **visto** il richiamato comma 8, lettera g) del medesimo articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa altresì che il Comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243-ter, a condizioni che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita;

- **vista** la Deliberazione Consiglio comunale, n. 3 del 28 gennaio 2013, il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale ai sensi del D.L. n. 174/2012, già più volte sopra citato e nel quale è stata anche approvata la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, conformemente a quanto previsto dal citato art. 243-bis, comma 8, lettera g) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;

- **visto** inoltre l'art. 1, comma 3, del D.Lgs., n. 360/98, successivamente modificato dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale i comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef sul sito informatico, individuato



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, fissando peraltro le opportune modalità applicative e per l'efficacia della deliberazione assunta viene stabilito che essa decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

- **visto** il Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze, del 31/05/2002 che ha individuato il sito denominato www.finanze.it ed ha precisato che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota suddetta deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze a pena di nullità di efficacia;

- **letto** il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'IRPEF, allegato alla Deliberazione Consiliare, n. 50 del 26/09/2014, che aveva fissato, tra l'altro, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% con esenzioni per i redditi fino ad € 15.000,00;

- **precisando**, come già previsto dalla norma di cui al D.Lgs. 360/98, che proprio attraverso il Regolamento può essere stabilito una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali che come già precisato è stata fissata, in modificazione, per l'anno 2017 in € 8.000,00, riducendo l'importo precedentemente determinato per gli anni 2015 e 2016 di € 7.000,00.

TUTTO CIO' VALUTATO

il Collegio dei Revisori esprime parere **"favorevole"** alla deliberazione di G.C. n. 150 del 23/03/2017, di proposta al Consiglio Comunale per la determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, anno 2017.

Si precisa che l'esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia superiore o pari a € 8.000,00.

Si raccomanda che la presente Deliberazione deve essere pubblicata sul sito web del Comune e inviata al MEF -Dipartimento delle Finanze - entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Napoli, lì 28/03/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI